



Comune di Brindisi
Servizio Ecologia ed Ambiente

ORDINANZA n. 26 del 25.11.2015

Oggetto: Censimento obbligatorio *Materiali Contenenti Amianto (MCA)* – *Aggiornamento mappatura amianto ex D.M. Ambiente 18 marzo 2003 n. 101* - disposizioni per l'individuazione, la programmazione e la eventuale rimozione dell'amianto per preservare l'ambiente e per garantire la salute e la sicurezza della cittadinanza.

IL SINDACO

Premesso che:

- il comma 1 dell'art. 10 della legge 257/92 "Norme relative alla cessazione dell'impiego dell'amianto" prevede l'adozione da parte delle Regioni di piani di protezione dell'ambiente, di smaltimento e di bonifica ai fini della difesa dai pericoli derivanti dall'amianto e che tali piani regionali devono prevedere, tra l'altro (comma 2° lettera l), il censimento degli edifici nei quali siano presenti materiali o prodotti contenenti amianto libero o in matrice friabile;
- il D.M. Sanità 06/09/1994 reca disposizioni e metodologie tecniche d'applicazione dell'art. 6 comma 3 e dell'art. 12 comma 2, della citata Legge 27/03/1992 n. 257;
- il D.M. Ambiente 18 marzo 2003 n. 101 delegava le regioni alla realizzazione di una mappatura delle zone del territorio nazionale interessate dalla presenza di amianto, ai sensi dell'articolo 20 della legge 23 marzo 2001 n. 93;
- l'art. 12 del DPR 8-8-1994 indica gli elementi informativi minimi per gli edifici pubblici, i locali aperti al pubblico e di utilizzazione collettiva ed i blocchi di appartamenti.

Atteso che:

- il comma 5 dell'art. 12 della legge 257/92 "Norme relative alla cessazione dell'impiego dell'amianto" impone ai proprietari degli immobili di comunicare all'ASL competente per territorio, la localizzazione dell'amianto presente negli edifici;
- la Regione Puglia, recependo il D.M. 18 marzo 2003 n. 101, ha avviato il piano regionale per la bonifica e la rimozione dell'amianto e dell'eternit con la Dellibera di Giunta Regionale n. 676 dell'11 aprile 2012, recante: "Piano Regionale Amianto Puglia (PRAP). Avvio censimento amianto. Approvazione Scheda di autonotifica e Schema di Convenzione con il C.F.S."; il "censimento obbligatorio" per completare le attività di mappatura, su tutto il territorio regionale, delle zone interessate dalla presenza di manufatti e materiali contenenti amianto, con il coinvolgimento della popolazione e delle Amministrazioni Provinciali e dei Comuni, attraverso percorsi di autonotifica con specifico format e di monitoraggio sociale;
- la mappatura ha la finalità di evidenziare i siti in cui è riscontrata la presenza di amianto, con acquisizione di dati ed informazioni necessarie su cui basare i piani di protezione e di risanamento dell'ambiente ai fini della difesa dai pericoli derivanti dall'amianto;
- la parte quarta del decreto legislativo n. 152/2006 e s.m.i. impone agli Enti Locali di esercitare i poteri e le funzioni di competenza in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati;

Rilevato che:

- Il Comune di Brindisi, al fine di evitare rischi per la salute pubblica con la dispersione di fibre nocive, intende conoscere la presenza e la distribuzione di tutti i materiali contenenti amianto (MCA) libero o in matrice friabile sul proprio territorio presente negli immobili, attraverso l'attuazione del censimento che consente di:
 - a. poter tenere sotto osservazione tale fonte d'inquinamento per gli interventi di bonifica e decontaminazione ambientale nelle forme di legge;
 - b. partecipare con migliori referenze ai bandi regionali che assegneranno un sostegno economico anche per la rimozione e lo smaltimento dell'amianto da parte di soggetti privati.
- il censimento di cui al comma 2 dell'art. 12 del DPR 8-8-1994 ha carattere obbligatorio e vincolante;

Valutata la inderogabile esigenza del Comune di Brindisi, per le motivazioni innanzi espresse, di avviare ed attuare il censimento degli edifici nei quali siano presenti materiali o prodotti contenenti amianto libero o in matrice friabile;

Ritenuto che:

- il censimento dovrà essere effettuato attraverso l'autonotifica dei proprietari e/o amministratori di immobili, dei titolari e/o legali rappresentanti di unità produttive nei quali siano presenti materiali o prodotti contenenti amianto libero o in matrice friabile previa compilazione del format scaricabile dal sito internet del Comune di Brindisi www.comune.brindisi.it - (**allegato 1**) in analogia a quanto previsto dalla DGR n. 676/2012 ed alla modulistica in essa contenuta;
- il format **allegato 1**, debitamente compilato, dovrà essere trasmesso al Comune di Brindisi - Servizio Ecologia e Ambiente (con raccomandata A.R. o consegnato direttamente all'Ufficio Protocollo) che in seguito provvederà all'inoltro al Servizio Ciclo Rifiuti e Bonifica della Regione Puglia ed alla ASL di competenza territoriale;
- le schede per il censimento - auto notifica dell'amianto di che trattasi, saranno anche disponibili presso l'Ufficio Ambiente del Comune;
- l'accesso dei soggetti privati al cofinanziamento per la rimozione dell'amianto potrà essere effettuato solo se risulta da questi essere stato compilato e consegnato al Comune di Brindisi il format **allegato 1** di autonotifica;

Considerato che:

- i siti non censiti, attraverso la forma dell'autonotifica, potranno essere oggetto di segnalazioni effettuate con le modalità del monitoraggio sociale e degli Organi di controllo;
- i siti comunque censiti a seguito di autonotifica o segnalazione e/o individuati dall'Amministrazione saranno successivamente oggetto di controllo da parte della ASL per la valutazione dello stato di rischio;
- la mancata comunicazione di autonotifica comporta l'applicazione di una sanzione a carico dei soggetti pubblici e privati inadempienti secondo Legge;
- sulla base delle premesse e considerazioni espresse, per la protezione e la tutela dell'ambiente e della salute, si ritiene pertanto necessario procedere al "Censimento degli edifici nei quali sono presenti materiali o prodotti contenenti amianto", e di conseguenza alla decontaminazione ed alla bonifica delle aree interessate,

Visto l'art. 50 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267;

Visto il D.M. 471 del 25.10.1999 "Regolamento recante criteri, procedure e modalità per la messa in sicurezza, la bonifica e il ripristino ambientale dei siti inquinanti, ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22" e ss.mm.ii.;

Visto il DPR 8-8-1994;

Visto il Decreto Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio 29.07.2004, n. 248;

Visto il decreto legislativo n. 152/2006 e s.m.i.;

Vista la D.G.R. n. 676 del 11 aprile 2012;

Vista la deliberazione della Giunta Regionale 3064 del 27 Dicembre 2012 "Piano Regionale Amianto Puglia"(PRAP);

Vista la determinazione del Dirigente Servizio ciclo dei rifiuti e bonifica 23 luglio 2013, n. 129;

ORDINA

- a tutti i proprietari e/o amministratori di beni mobili e di immobili, ai titolari e/o legali rappresentanti di unità produttive, nei quali siano presenti materiali o prodotti contenenti amianto (MCA) libero o in matrice friabile, di provvedere ad effettuare il censimento degli stessi, **entro il termine perentorio di giorni 60 (sessanta)** dalla data di pubblicazione della presente Ordinanza, utilizzando e compilando il format (**allegato 1**) scaricabile dal sito internet del Comune di Brindisi www.comune.brindisi.it/web/, disponibile anche presso il Servizio Ecologia Ambiente di questo Comune;
- la trasmissione al Comune di Brindisi - Servizio Ecologia e Ambiente con raccomandata A.R. ovvero la consegna brevi manu direttamente all'Ufficio Protocollo del Comune di Brindisi;
- di procedere all'attuazione delle azioni e/o degli interventi previsti dal D.M. 6-6-1994, in via cautelativa, al fine di eliminare eventuali condizioni di rischio per la salute pubblica.

AVVERTE

che hanno l'obbligo di ottemperare alla presente Ordinanza anche coloro già oggetto di precedenti provvedimenti relativi al rischio amianto.

La presentazione della scheda format **allegato 1**, sostituisce la comunicazione prevista, a carico dei proprietari degli immobili, ai sensi dell'articolo 12 - comma 5°, della Legge 27/03/1992, n. 257, del D.P.R. 08/08/1994 - articolo 12 - comma 2°. Per l'inosservanza di tale obbligo è prevista la sanzione amministrativa da € 2.582,29 a € 5.164,57, ai sensi dell' articolo 15, comma 4, della stessa Legge.

A seguito della ricezione delle autonotifiche **allegato 1** presentate, il Comune trasmetterà tutte le schede pervenute, per la valutazione del rischio e gli adempimenti conseguenti e correlati:

- al Servizio Ciclo Rifiuti e Bonifica della Regione Puglia (via delle Magnolie, 6/8 - Zona Industriale -70026 MODUGNO);
- all'ASL BR competente.

La presente Ordinanza diventa immediatamente esecutiva con la pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune di Brindisi e sarà pubblicata anche sul portale istituzionale internet del Comune di Brindisi www.comune.brindisi.it. Responsabile del procedimento è il Dirigente Servizio Ecologia Ambiente.

Ai sensi dell'articolo 2 comma 4 della legge 7.08.90 n. 241 si comunica che avverso il presente provvedimento è ammesso il ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale - T.A.R. Puglia - previa notifica a questa Amministrazione entro sessanta giorni decorrenti dall'affissione all'Albo Pretorio del Comune ed entro il termine di centoventi giorni ricorso straordinario al Capo dello Stato.

Ulteriori informazioni possono essere richieste presso gli Uffici del Servizio Ecologia Ambiente del Comune di Brindisi negli orari e giorni di apertura al pubblico.

Il Dirigente del Servizio Ecologia Ambiente
Dott. arch. Fabio Lacinio



Il Sindaco
Cosimo Consales

